



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,  
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE  
E FORESTALI

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio, terziario  
e cooperativo

commerciocooperazione@regione.fvg.it  
tel + 39 040 377 2405 - 040 377 2563  
fax + 39 040 377 2446 - 040 377 2562  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Prot. **0024570/P**

Class. 4 - 8

riferimento **4171 dd. 12 marzo 2014**

allegato

Trieste, **21 marzo 2014**

Al Comune di

**oggetto: LR 29/2005, articolo 83, comma 4, lett. c): Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Violazione norme impatto acustico.**

Con la nota a margine citata del Comune in indirizzo, è stata richiesta un'interpretazione in merito all'articolo 83, comma 4, lett. c), della legge regionale 29/2005, laddove è disposta la revoca del titolo autorizzatorio, afferente l'esercizio di somministrazione, qualora *<<vengano meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio, o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico>>*.

Con nota prot. 0006984/P Cl. COM.4.8 dd. 7 febbraio 2013 è stato puntualizzato che *<<il provvedimento di revoca non può costituire lo strumento di sanzione per qualsivoglia violazione della normativa sull'impatto acustico, ma va concretizzato, in particolare, in relazione alle fattispecie di violazione di quanto asserito nelle dichiarazioni e/o asseverazioni contenute nella SCIA, previa sospensione dell'attività ai fini del "ripristino dei requisiti mancanti">>*.

Qualora non sussistano le condizioni sopra evidenziate, il Comune ben può ricorrere al potere di ordinanza, contemplato dall'articolo 9 della legge 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico, in cui si prescrive che *<<qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco ..., con provvedimento motivato, [può] ... ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività>>*), in ordine al quale la giurisprudenza ha ripetutamente rimarcato da non ricondurre riduttivamente al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato, il potere in essa descritto, alla stregua di un rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, e ciò in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. IV, 2 aprile 2008, n. 715; TAR Lombardia Brescia, sez. II, 2 novembre 2009, n. 1814; TAR Toscana, sez. II, 27 luglio 2009, n. 1307; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 29 settembre 2011, n. 1663).

Si aggiunge che l'ordinamento regionale contiene una norma sanzionatoria di ordine sussidiario nell'articolo 7 della legge regionale 4/2003, dove si sancisce che << *Le violazioni delle norme dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali comportano, qualora la legge non preveda apposite sanzioni, l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro, nonché di eventuali sanzioni accessorie sospensive o interdittive di attività derivanti da provvedimenti della medesima Amministrazione, determinate con proprie norme regolamentari* >>.

Un tanto, fatte salve le specifiche disposizioni sanzionatorie contenute nella normativa di settore (inquinamento acustico).

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN –  
*firmato digitalmente*

*Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio  
tel. 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it  
PDf*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)  
tel. 040 3775221 e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it  
RBr*